

CCNL per i Lavoratori dello Sport - Accordo

del 23 gennaio 2024

Costituzione delle parti

Il 23.1.2024, in Roma,

tra:

- Confederazione Italiana dello Sport, nelle persone del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, con l'assistenza di Confcommercio Imprese per l'Italia nella persona del Vice Presidente Nazionale e del Responsabile Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali;

e

le OO.SS.

- Slc - Gil, nelle persone della Segretaria Nazionale e del Coordinatore;

- Fisascat - Cisl, nelle persone del Segretario e del Funzionario;

- Uilcom - Uil, nelle persone del Segretario e del Coordinatore;

si è svolto un incontro per condividere l'analisi di alcuni punti del C.C.N.L. per i lavoratori dello Sport, sottoscritto in data 12.1.2024.

Premessa

Le Parti,

Premesso

che a seguito di alcune segnalazioni provenienti da Aziende del settore si sono evidenziati alcuni refusi nel testo del C.C.N.L.;

Considerato

che sono state individuate negli artt. 30 e 43 alcune correzioni necessarie nel testo, nonché un refuso nella tabella C ed uno nella Tabella B;

ciò premesso e considerato, le Parti, in continuità con gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del C.C.N.L.,

Convengono quanto segue

Le Parti accettano e sottoscrivono le seguenti integrazioni e/o correzioni al testo del C.C.N.L. sottoscritto in data 12.1.2024.

1. Apprendistato – Art. 30 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

Art. 30 - modificato l'ultimo periodo con riferimento al 7° Livello. Si riportano pertanto i nuovi testi:

Salvo quanto previsto dagli artt. 41 e 42, i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della disciplina contrattuale nazionale del C.C.N.L. sport nel quinto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà del periodo di apprendistato, al quinto livello nella seconda metà del periodo di apprendistato.

È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

1. Apprendistato – Art. 43 – Rinvio alla legge

Art. 43 Introdotto l'ultimo periodo per la salvaguardia degli attuali profili formativi degli apprendisti. Si riportano pertanto i nuovi testi:

Per quanto non disciplinato dal presente C.C.N.L. le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti allegano al presente C.C.N.L. i profili formativi, approvati con apposito verbale, per ogni tipologia di apprendistato, qui prevista che potranno essere oggetto di revisione annuale nel corso del periodo di vigenza.

Durante il periodo necessario all'approvazione del verbale delle Parti relativamente ai nuovi profili formativi, rimangono vigenti quelli approvati in allegato al C.C.N.L. sottoscritto in data 22.12.2015.

2. Tabella C – Tabella maggiorazioni contrattualizzati ante 22.12.2015 e assorbimento in paga base della quattordicesima

Tab. C) colonna "Una tantum (rateo ex 14^a 1.7.2023 - 31.12.2023) da erogare al 30.6.2024" la compressione della riga intestazione ha coperto la data di erogazione concordata al 30.6.2024 che viene reintrodotta.

3. Tabella B – Retribuzione per tutti i lavoratori

Tab. B) per la retribuzione Quadri all'1.11.2026 la somma corretta è 2.137,11 e non 2.173,11 (invertiti 3 e 7).